Sentenza n. 93/2024

R E P U B B L I C A I T A L I A N A

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE TOSCANA

Il Giudice unico delle Pensioni dott.ssa Alessandra Cucuzza

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Sul ricorso iscritto al n. 63115 del registro di Segreteria, proposto da **- (C.F. -),** nato a -, ed ivi residente, in -, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. Lorenzo Biancalani, presso il cui studio, sito in Prato, via F. Ferrucci n° 41, è elettivamente domiciliato, PEC: lorenzobiancalani@pec.avvocati.prato.it;

ricorrente

contro

ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE (80078750587) con sede in Roma, Via Ciro il Grande, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale depositata presso la segreteria della Sezione, dagli avvocati Ilario Maio e Antonella Francesca Paola Micheli, PEC: avv.ilario.maio@postacert.inps.gov.it;

avv.antonellafrancescapaola.micheli@postacert.inps.gov.it

resistente

Esaminato il ricorso introduttivo;

Esaminati gli atti e i documenti di causa;

Uditi all'udienza del 24 settembre 2024 l'avv. Biancalani per il ricorrente e l'avv. Micheli per l'INPS;

Ritenuto in

FATTO

Con il ricorso in epigrafe indicato, il ricorrente ha chiesto che venga accertata l'irripetibilità dell'importo di euro 10.597,65 netti, pari a 13.112,43 lordi, richiesto dall'INPS a seguito del conguaglio fra il trattamento pensionistico liquidato in via definitiva e quello liquidato in via provvisoria. Il ricorrente ha, infatti, riferito di essere titolare di un trattamento di quiescenza anticipato (cat. VOCPDEL n. 09717929), liquidato in via provvisoria nel mese di luglio 2019 con decorrenza dal 10 agosto 2019 per l'importo lordo annuo di 24.559,20. Con successivo provvedimento del 2023, tale importo è stato rideterminato in via definitiva in 21.170,29 euro e con successiva comunicazione del 13 giugno 2023 l'INPS ha, pertanto, richiesto la ripetizione di quanto erogato in eccesso nel quadriennio considerato per effetto della differenza fra il trattamento pensionistico definitivo ed il trattamento pensionistico provvisorio.

Il ricorrente, dopo aver ribadito che il mancato rispetto del termine per la presentazione del ricorso amministrativo non può determinare la decadenza processuale prevista dall'art. 47 del DPR n. 639 del 1970, ha richiamato la giurisprudenza contabile in tema di irripetibilità degli indebiti previdenziali in ragione dell'affidamento generato nel pensionato. In particolare, nel caso in esame, tale incolpevole affidamento si fonderebbe sul decorso del tempo, posto che tra la

liquidazione in via provvisoria e quella in via definitiva sono trascorsi quattro anni e, dunque, è stato superato il termine triennale previsto dalla legge, nonché sulla non rilevabilità dell'errore da parte del percettore. Infatti, il ricorrente ha evidenziato come l'importo corrisposto erroneamente risulterebbe comunque ampiamente inferiore allo stipendio percepito durante il periodo di attività, determinando un non colpevole affidamento sulla correttezza dell'importo percepito. Il ricorrente ha, pertanto, chiesto di "*accertare e dichiarare l'irripetibilità degli importi percepiti dal ricorrente, Sig. - (C.F. SPNCLD54C26G713W), nato a Pistoia (PT), il 26.03.1954, ed ivi residente, in Via Torquato Tasso n° 21/A, 51100, quale differenza tra il trattamento provvisorio e quelle definitivo sui ratei della pensione cat. VOCPDEL n° 09717929 (iscrizione n° 70372074), della quale è titolare il ricorrente ed in godimento del medesimo;*

- conseguentemente, e per l'effetto, condannare l'ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE - INPS Cassa Pensioni Dipendenti Enti Locali - CPDEL (C.F. 80078750587), in persona del proprio Direttore e legale rappresentante pro tempore al pagamento e/o alla restituzione degli importi accertati come indebitamente trattenuti dal medesimo Ente Previdenziale, a tal titolo, sui ratei della pensione cat. VOCPDEL n° 09717929 (iscrizione n° 70372074), della quale è titolare il ricorrente ed in godimento dello stesso;- in ogni caso, condannare l'Amministrazione convenuta alla refusione delle spese e competenze di giudizio, con distrazione a favore dello scrivente procuratore che si dichiara a tal uopo antistatario".

L'I.N.P.S., ritualmente costituitosi, ha, in primo luogo, rilevato come l'inammissibilità del ricorso presentato in via amministrativa si riverberi anche in sede giudiziale determinando l'inammissibilità del ricorso. Nel merito, dopo aver sottolineato che il ricorrente non ha contestato l'esistenza dell'indebito, ha evidenziato come il calcolo del trattamento pensionistico, sia provvisorio che definitivo, sia avvenuto sulla base dei dati inseriti dall'amministrazione di appartenenza del ricorrente nella procedura "Nuova Passweb". In particolare, la pensione provvisoria, secondo quanto riferito dall'INPS, è stata determinata sulla base di un dato, inserito nel foglio di calcolo di cui all'allegato 2 prodotto ed evidenziato in giallo, pari a euro 335.294,38, poi rivelatosi erroneo e successivamente sostituito, nel mese di febbraio 2023, dal dato reale, pari a euro 27.500,25 (evidenziato in giallo nell'allegato 4 prodotto dall'INPS). Per effetto di tale dato è stato, pertanto, elaborato il trattamento pensionistico definitivo di euro 21.170,29 lordi annuali. Il resistente ha ribadito la correttezza del proprio operato, avendo provveduto a liquidare il trattamento definitivo non appena venuto in possesso dei dati reali, attinenti ai flussi contributivi effettivi, trasmessi nel febbraio 2023. Pertanto, richiamando la giurisprudenza contabile in tema di ripetibilità dell'indebito pensionistico, ha sottolineato come il ricorrente fosse consapevole del carattere provvisorio della prima liquidazione e che, pertanto, non si sarebbe formato alcun legittimo affidamento, che, in ogni caso, avrebbe dovuto essere provato dalla controparte, su cui incombeva il relativo onere. Ha, pertanto, chiesto "*1. In via pregiudiziale, disporre l'integrazione del contraddittorio con la*

chiamata in giudizio dell'Amministrazione, datore di lavoro del ricorrente, Azienda USL Toscana Centro, sita in Firenze (FI), in Via di Santa Maria Nuova n° 1, 50122; 2. In via principale, respingere il ricorso in quanto inammissibile e, in ogni caso, infondato in fatto e in diritto e non provato, per le motivazioni sopra esposte; 3. In via subordinata, nella denegata e contestata ipotesi di accoglimento del ricorso:- dichiarare non dovuti interessi legali sulle somme eventualmente dichiarate irripetibili ovvero, se dovuti, solo a decorrere dalla domanda introduttiva del presente giudizio. - dichiarare responsabile e condannare direttamente nel presente giudizio Azienda USL Toscana Centro, sita in Firenze (FI), in Via di Santa Maria Nuova n° 1, 50122, previa chiamata in causa, ovvero alternativamente accertare il diritto di rivalsa dell'Inps nei confronti del Azienda USL Toscana Centro, sita in Firenze (FI), in Via di Santa Maria Nuova n° 1, 50122, con conseguente condanna alla refusione in favore di Inps delle somme eventualmente dichiarate irripetibili, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria delle spese e compensi di lite, ovvero in subordine con compensazione delle stesse e con riserva di ulteriori difese ove necessarie".

All'odierna udienza, l'avv. Biancalani, riportandosi al proprio atto, ha contestato la memoria di costituzione del resistente, rimettendosi al giudicante in ordine alla richiesta di chiamata in causa dell'amministrazione ed insistendo per l'accoglimento delle proprie conclusioni, così come formulate in atti. L'avv. Micheli, per il resistente, riportandosi al proprio atto, ha insistito per l'accoglimento di tutte le

proprie richieste, compresa quella di chiamata in causa del terzo.

Dopo la discussione, la causa è stata trattenuta per la decisione in camera di consiglio e, dunque, decisa con separato dispositivo, ai sensi del comma 1 dell'art. 167 c.g.c..

DIRITTO

Preliminarmente deve essere superata l'eccezione di inammissibilità, dedotta dall'INPS, con riferimento all'intervenuta dichiarazione dell'inammissibilità del ricorso proposto dal pensionato in via amministrativa. L'art. 47 del DPR n. 639 del 1970, infatti, secondo la prevalente e condivisa giurisprudenza contabile, "*non trova applicazione nei giudizi pensionistici davanti al giudice contabile*" (Sez. Regione Lazio n. 398/2022), ma soltanto nelle controversie dinanzi al giudice ordinario (in tal senso Sez. Regione Basilicata n. 2/2023 e giurisprudenza ivi richiamata).

Va parimenti rigettata la richiesta del resistente di essere autorizzato alla chiamata in giudizio dell'amministrazione di appartenenza del pensionato al fine di poter ottenere la condanna della stessa alla refusione in favore dell'INPS delle somme eventualmente dichiarate irripetibili. Premesso che, come affermato a più riprese dalla giurisprudenza, l'azione di rivalsa verso l'amministrazione datrice di lavoro del pensionato rientra nella giurisdizione della Corte dei conti (in tal senso da ultimo Sez. I centr. n. 125/2024), tuttavia, non sussiste litisconsorzio necessario fra la domanda del pensionato nei confronti dell'INPS, finalizzata ad escludere la ripetibilità del trattamento pensionistico ricevuto indebitamente, e la domanda esercitata dall'Inps

nei confronti dell'amministrazione asseritamente responsabile del predetto indebito, potendo quest'ultima azione essere proposta autonomamente (in tal senso Sez. Regione Toscana n.157/2023 e n.223/2020; Sez. Regione Lombardia n. 230/2023 e n. 112/2022; Sez. Regione Marche n. 111/2022; Sez. Regione Emilia Romagna n. 383/2021; Sez. Regione Campania n. 534/2020). Pertanto, non trattandosi di un'ipotesi di litisconsorzio necessario, l'INPS potrà, eventualmente, agire con autonomo giudizio nei confronti dell'amministrazione di appartenenza del ricorrente. Di contro, il cumulo delle domande in questo giudizio, già maturo per la decisione senza necessità di attività istruttoria, avrebbe l'effetto di ritardarne lo svolgimento. La domanda di integrazione del contraddittorio nei confronti dell'Azienda USL Toscana Centro non può, pertanto, essere accolta.

Con riferimento al merito della domanda del ricorrente, occorre, in primo luogo, ripercorrere brevemente l'evoluzione giurisprudenziale sulle condizioni di ripetibilità dell'indebito pensionistico derivante dal provvedimento di attribuzione del trattamento pensionistico provvisorio. Sul punto, in un primo momento, le Sezioni riunite, valorizzando il principio della certezza dei tempi di compimento dell'azione amministrativa, riconosciuto nella sua portata generale dall'art. 2 della legge n. 241 del 1990, hanno ritenuto che, in assenza di dolo dell'interessato, "*decorso il termine posto per l'emanazione del provvedimento definitivo sul trattamento di quiescenza, non può più effettuarsi il recupero dell'indebito, per il consolidarsi della situazione*

esistente, fondato sull'affidamento riposto nell'Amministrazione" (Sez. Riun. n. 7/2002/QM).

Successivamente, le Sezioni riunite, intervenendo nuovamente sulla questione, hanno, tuttavia, precisato che "*lo spirare di termini regolamentari di settore per l'adozione del provvedimento pensionistico definitivo non priva, ex se, l'amministrazione del diritto – dovere di procedere al recupero delle somme indebitamente erogate a titolo provvisorio; sussiste, peraltro, un principio di affidamento del percettore in buona fede dell'indebito che matura e si consolida nel tempo, opponibile dall'interessato in sede amministrativa e giudiziaria. Tale principio va individuato attraverso una serie di elementi quali il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque al temine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche, la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione, le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo"* (Sez. Riun. n. 2/2012/QM).

A seguito di quest'ultima pronuncia, pertanto, il problema del contemperamento fra l'interesse dell'amministrazione al recupero delle somme indebitamente erogate e la tutela del legittimo affidamento del pensionato si è spostato sul piano concreto, sostituendosi ad una valutazione automatica e presuntiva, legata al decorso del termine

procedimentale, una valutazione concreta, fondata sull'analisi delle circostanze fattuali delle diverse situazioni, caso per caso. Le Sezioni riunite hanno, inoltre, fornito, a mero titolo esemplificativo, una serie di parametri oggettivi e soggettivi utilizzabili per verificare se, nel caso concreto, sia o meno configurabile un legittimo affidamento tutelabile in capo al pensionato che ha percepito l'indebito. Viene, infatti, considerato dalle Sezioni riunite "*il decorso del tempo, valutato anche con riferimento agli stessi termini procedimentali, e comunque con riferimento al termine di tre anni ricavabile da norme riguardanti altre fattispecie pensionistiche*", nonché "*la rilevabilità in concreto, secondo l'ordinaria diligenza, dell'errore riferito alla maggior somma erogata sul rateo di pensione (così, ad esempio, non sarà ravvisabile alcun affidamento nella ipotesi in cui il rateo della pensione provvisoria sia addirittura maggiore rispetto al rateo dello stipendio che l'interessato percepiva in servizio)*" (Sez. Riun. n. 2/2012/QM). Parimenti sono valorizzate dalle Sezioni riunite "*le ragioni che hanno giustificato la modifica del trattamento provvisorio e il momento di conoscenza, da parte dell'amministrazione, di ogni altro elemento necessario per la liquidazione del trattamento definitivo, sì che possa escludersi che l'amministrazione fosse già in possesso, ab origine, degli elementi necessari alla determinazione del trattamento pensionistico*" (Sez. Riun. n. 2/2012/QM).

Applicando tali coordinate ermeneutiche al caso in esame, si rileva come il decorso del tempo non costituisca di per sé, alla luce della più recente posizione delle Sezioni riunite, un dato discriminante. Se,

infatti, è vero che risulta superato il termine triennale, è anche vero che il ritardo nella liquidazione del trattamento definitivo non assume quella consistenza che emerge frequentemente nella casistica giurisprudenziale, in cui si registrano ritardi che, in alcuni casi, si avvicinano o superano il decennio (sono i casi esaminati, *ex multis*, da Sez. Regione Campania n. 112/2024, Sez. Regione Sardegna n. 108/2024 e n. 18/2024).

In modo diverso deve, invece, essere valutato il requisito della rilevabilità dell'errore, sulla cui entità il ricorrente si è espressamente soffermato, evidenziando come il trattamento pensionistico erogato in via provvisoria (pari al lordo a circa 1.900,00 euro mensili), a fronte di un trattamento stipendiale, sempre al lordo, di circa 3.500.00 euro mensili, non potesse apparire palesemente erroneo. La non rilevabilità dell'errore da parte del percipiente appare ulteriormente suffragata dalla contenuta differenza, su base annua, fra l'importo lordo erogato in via provvisoria (euro 24.559,20) e l'importo lordo erogato in via definitiva (euro 21.170,29), con una differenza complessiva annua di euro 3.388,91, al lordo, da distribuire sulle tredici mensilità della pensione. È, pertanto, necessario concludere, alla luce di tali considerazioni, come l'errore di quantificazione del trattamento previdenziale non fosse oggettivamente rilevabile dal pensionato.

Il dato concreto che, tuttavia, nel caso in esame, assume maggiore pregnanza è costituito dalla valutazione delle ragioni che hanno indotto l'INPS ad una erronea quantificazione del trattamento pensionistico. Come riferito, infatti, dallo stesso resistente la liquidazione provvisoria

del trattamento pensionistico è stata effettuata sulla base di un foglio di calcolo (prodotto dall'INPS all'allegato 2) che espone, come importo imponibile a fini pensionistici per l'annualità 2019, la somma di euro 335.294,38. Successivamente, a seguito della confluenza nella procedura dei flussi contributivi reali, tale importo è stato modificato in euro 27.500,25 e, come emerge dal foglio di calcolo prodotto dall'INPS (all. 4), utilizzato per il calcolo della pensione definitiva, che, pertanto, è stata ricalcolata al ribasso.

L'importo imponibile ai fini pensionistici della retribuzione goduta dal ricorrente nell'anno 2019 è stato, pertanto, erroneamente indicato, in primo momento, in euro 335.294,38 e, successivamente, corretto in euro 27.500,25. Ciò, secondo la stessa ricostruzione dell'INPS, ha determinato l'erronea determinazione della pensione provvisoria e, dunque, la formazione dell'indebito che ha dato luogo al recupero presso il pensionato. È, pertanto, evidente che l'ente che ha liquidato la pensione aveva, sin dal momento del calcolo della pensione provvisoria, la possibilità di avvedersi dell'erroneità del dato iniziale di euro 335.294,38, stante la macroscopica differenza non solo rispetto al dato reale, pari a poco più di 27.000 euro, ma soprattutto rispetto al dato medio dei dieci anni precedenti, recanti importi fra 23.000 e 26.000 euro, tutti già correttamente inseriti nel foglio di calcolo utilizzato per la liquidazione della pensione provvisoria (cfr. all. 2 INPS). Alla luce di tale considerazione, dunque, si deve ritenere che l'amministrazione, al momento dell'erogazione del trattamento provvisorio, fosse nella condizione di conoscere l'erroneità dello stesso

e la causa di tale errore.

Ne consegue che, nel bilanciamento fra l'interesse dell'istituto resistente al recupero dell'indebito erogato e l'interesse del pensionato a ritenere le somme indebitamente percepite in buona fede, va, nel caso in esame, data prevalenza a quest'ultimo.

Esula dall'oggetto del presente giudizio, riguardante esclusivamente i rapporti fra il pensionato e l'INPS, l'accertamento, chiesto dall'INPS, della responsabilità dell'amministrazione di appartenenza del ricorrente, posto che, come già illustrato, trattasi di domanda nei confronti di un terzo, azionabile in autonomo giudizio.

In conclusione, il ricorso va accolto e, per l'effetto, va dichiarata la non ripetibilità della somma corrisposta al ricorrente in eccedenza a quanto spettante, ed il suo diritto alla restituzione della somma che l'INPS abbia illegittimamente già recuperato.

Tale restituzione, in aderenza al più recente principio affermato dalle Sezioni Riunite (sentenza n. 33/QM, depositata in data 12/10/2017), dovrà aver luogo con la corresponsione degli interessi legali dalla data della domanda giudiziale, cioè dal deposito del ricorso, avvenuto in data 12 aprile 2024.

Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

Sul ricorso iscritto al n. 63115 del registro di Segreteria, proposto da - nei confronti dell'Istituto nazionale previdenza sociale, la Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per la Toscana, in composizione

monocratica, respinta ogni contraria istanza, eccezione e deduzione,

definitivamente pronunciando,

accoglie il ricorso proposto da - e, per l'effetto, dichiara l'irripetibilità della somma richiesta al medesimo, a titolo di indebito pensionistico, con diritto del ricorrente alla restituzione di quanto eventualmente trattenuto dall'INPS, con la corresponsione degli interessi legali a decorrere dal 12 aprile 2024;

condanna l'INPS al pagamento, in favore del procuratore della parte ricorrente dichiaratosi antistatario, delle spese di assistenza legale che si liquidano nella somma di euro millecinquecento, oltre accessori come per legge.

Così deciso in Firenze, 26 settembre 2024.

IL GIUDICE UNICO

Alessandra Cucuzza

F.to digitalmente

Depositata in Segreteria il 02/10/2024

Il funzionario

Dott. Simonetta Agostini

f.to digitalmente